

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVIQUOTIDIANO
FISCALE

EDIZIONE DEL

27

AGOSTO 2026

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2026

EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI

DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti.

CON LA circolare 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti. La coincidenza numerica ha generato non poca...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Dispensa adempimenti Iva enti sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 7 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

BONUS & CASA

Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura

Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca propria, al netto dello sconto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 250/2026 del 27 aprile 2026, respingendo il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta versata sulla plusvalenza. La particolarità del caso è che i giudici sono...

L'ANALISI A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio:...

SEGUE A PAGINA 10 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati...

SEGUE A PAGINA 13 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026

Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto...

SEGUE A PAGINA 15 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

BONUS & CASA: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

1 APPROFONDIMENTO

BONUS EDILIZI

Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura

La Cgt di Vicenza, sentenza 250/2026, calcola la plusvalenza da rivendita infraquennale di immobili col super sismabonus acquisti al netto dello sconto in...

PAG. 3 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti.

PAG. 7 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

REGIME FORFETARIO

Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il...

PAG. 10 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026.

PAG. 13 →

LAVORO E PREVIDENZA

Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026

Il DL 62/2026 (salario giusto) rafforza il ruolo del CNEL: nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali, estrazione del trattamento economico...

PAG. 15 →

Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura

La Cgt di Vicenza, sentenza 250/2026, calcola la plusvalenza da rivendita infraquinquennale di immobili col super sismabonus acquisti al netto dello sconto in fattura, applicando per analogia una regola pensata per il superbonus. Perché la questione resta aperta. Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca propria, al netto dello sconto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 250/2026 del 27 aprile 2026, respingendo il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta versata sulla plusvalenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BONUS EDILIZI.

Norme chiave

articolo 119 Dl 34/2020, articolo 68 Tuir, articolo 67 Tuir.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Plusvalenza sismabonus acquisti e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** La Cgt di Vicenza, sentenza 250/2026, calcola la plusvalenza da rivendita infraquinquennale di immobili col super sismabonus acquisti al netto dello sconto in fattura, applicando per analogia una regola pensata per il superbonus. Perché la questione resta aperta.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Plusvalenza sismabonus acquisti: costo netto dello sconto in fattura, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi rivende entro cinque anni un immobile comprato da un'impresa di costruzioni con il super sismabonus acquisti, dopo aver fruito dello sconto in fattura, deve calcolare la plusvalenza tassabile prendendo come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata di tasca propria, al netto dello sconto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 250/2026 del 27 aprile 2026, respingendo il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso dell'imposta versata sulla plusvalenza. La particolarità del caso è che i giudici sono arrivati a questa conclusione applicando per analogia una regola scritta dal legislatore per il superbonus, mentre l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 137/2025, ha già chiarito che il sismabonus acquisti infraquinquennale segue un'altra norma e criteri di calcolo diversi. Un disallineamento che rende probabile un nuovo round di contenzioso sullo stesso tema.

IL CASO: DUE IMMOBILI CON LO SCONTO IN FATTURA RIVENDUTI ENTRO IL QUINQUENNIO

La vicenda esaminata dalla Corte vicentina riguarda un contribuente che aveva acquistato due unità immobiliari da un'impresa di costruzioni, beneficiando del cosiddetto super sismabonus acquisti e optando, in sede di acquisto, per lo sconto in fattura applicato dal venditore. La cessione degli

immobili, avvenuta entro cinque anni dall'acquisto, ha generato una plusvalenza tassabile secondo le regole ordinarie sulle cessioni infraquinquennali di immobili. Il contribuente aveva inizialmente versato l'imposta sostitutiva del 26% calcolando la plusvalenza come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto ridotto dell'importo corrispondente allo sconto in fattura fruito. In un secondo momento ha però chiesto il rimborso di quanto versato, sostenendo che il costo di acquisto rilevante ai fini del calcolo non andasse ridotto dello sconto. L'Agenzia delle entrate ha opposto un rifiuto tacito (il cosiddetto silenzio-rifiuto), precisando due cose: che la tassazione applicabile al caso era quella ordinaria, non quella sostitutiva del 26%, e che comunque lo sconto in fattura, non essendo una spesa realmente sostenuta dall'acquirente, non poteva aumentare il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile. Il contribuente ha impugnato il diniego, portando la questione davanti ai giudici vicentini.

CHE COS'È IL SISMABONUS ACQUISTI E COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA

Il sismabonus acquisti, disciplinato dall'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, è un'agevolazione pensata per chi compra, entro un certo termine dalla fine dei lavori, un immobile che un'impresa di costruzione ha demolito e ricostruito riducendone il rischio sismico. A differenza delle

altre detrazioni edilizie, che premiano chi esegue i lavori sulla propria casa, questa misura premia l'acquirente finale: la detrazione si calcola non sulle spese sostenute per i lavori, ma su una percentuale del prezzo dell'immobile risultante dall'atto di compravendita. Quando l'intervento raggiunge il livello di riduzione del rischio sismico più elevato ed è stato eseguito da imprese che hanno anche fruito delle agevolazioni del superbonus, si parla di super sismabonus acquisti, con un beneficio potenziato.

Fino al progressivo superamento di questa possibilità, la normativa introdotta dal DL 34/2020 (il cosiddetto decreto Rilancio) permetteva a chi aveva diritto a queste detrazioni di non fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, ma di trasformarle in uno sconto immediato praticato dal fornitore sul prezzo o sul corrispettivo (lo sconto in fattura, previsto dall'articolo 121, comma 1, lettera a, del DL 34/2020) oppure di cederle a banche o intermediari finanziari in cambio di liquidità (la cessione del credito, lettera b) del medesimo comma). Nel caso del sismabonus acquisti, lo sconto in fattura veniva praticato dall'impresa venditrice direttamente sul prezzo di vendita dell'immobile: l'acquirente pagava quindi un importo inferiore al prezzo pieno, e il costo dell'agevolazione restava a carico dello Stato tramite il credito d'imposta maturato dal venditore o dai soggetti a cui il credito veniva ceduto.

LA PLUSVALENZA "RAFFORZATA" INTRODotta DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Per contrastare le vendite speculative di immobili ristrutturati con soldi pubblici e mai tassate sull'incremento di valore, la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto nell'articolo 67, comma 1, del Tuir la nuova lettera b-bis). La norma qualifica come reddito diverso, quindi imponibile, la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali il cedente, o chi lo ha preceduto nella proprietà, ha eseguito interventi agevolati con il superbonus dell'articolo 119 del DL 34/2020, conclusi da non più di dieci anni dalla data della cessione. La legge ha anche esteso a questi casi la possibilità di optare, in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef, per l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza.

Il correttivo più delicato riguarda però il calcolo della plusvalenza, disciplinato dall'articolo 68, comma 1, del Tuir, anch'esso modificato dalla stessa legge di bilancio. Per gli immobili rientranti nella nuova lettera b-bis), se gli interventi agevolati al 110% sono stati conclusi da non più di cinque anni dalla cessione e per essi sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, le spese relative a quegli interventi non possono essere sommate al costo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza. In pratica, chi ha ristrutturato un immobile senza spendere nulla di tasca propria, grazie allo sconto o alla cessione del credito, non può far figurare quella spesa come un costo che riduce la plusvalenza tassabile: il legislatore ha voluto colpire proprio l'incremento di valore che deriva da un intervento pagato interamente dalla collettività.

PERCHÉ IL SISMABONUS ACQUISTI INFRAQUINQUENNALE, SECONDO LE ENTRATE, NON RIENTRA NELLA LETTERA B-BIS

La nuova plusvalenza rafforzata, però, non si applica automaticamente a ogni immobile toccato in qualche modo dal superbonus. L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 137/2025, ha chiarito che chi acquista un immobile con il super sismabonus acquisti e lo rivende non ricade nella lettera b-bis) dell'articolo 67. Il ragionamento dell'Agenzia è che la "prima cessione" agevolata, quella su cui la norma antielusiva è pensata per incidere, è quella compiuta dall'impresa di costruzione che ha eseguito i lavori e venduto l'immobile al primo acquirente: è in quel passaggio che si è formato il beneficio fiscale collegato ai lavori. La successiva rivendita da parte dell'acquirente finale, secondo le Entrate, non genera quindi la nuova plusvalenza decennale della lettera b-bis), ma può comunque generare la plusvalenza "ordinaria" prevista dalla lettera b) dello stesso articolo 67, quella che si applica da decenni a qualunque cessione di immobile effettuata entro cinque anni dall'acquisto, salvo le esclusioni per gli immobili ricevuti in successione e per quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso. Questo è, in sintesi, il punto fermo che le Entrate avevano già fissato prima della sentenza vicentina: il sismabonus acquisti infraquinquennale resta fuori dal regime decennale rafforzato e ricade nella regola generale, con i criteri di calcolo del costo che valevano prima della riforma del 2024, senza la specifica esclusione dello sconto in fattura dal costo che la legge ha previsto solo per la lettera b-bis).

IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE VICENTINA: IL COSTO È SOLO QUELLO DAVVERO SOSTENUTO

Nel caso deciso dalla Corte di Vicenza, il nodo interpretativo era stabilire se la parte di prezzo coperta dallo sconto in fattura potesse essere considerata una spesa inerente all'acquisto e quindi sommata al costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile, riducendo così la plusvalenza tassabile. I giudici hanno risposto di no. Nel respingere il ricorso del contribuente, la Corte ha richiamato il criterio di calcolo della plusvalenza introdotto dall'articolo 68 del Tuir per gli immobili superbonus, valorizzando quella che ha definito la ratio del legislatore: evitare che concorrano alla formazione del costo, riducendo l'imposta dovuta, spese relative a interventi che hanno già dato diritto a un'agevolazione pubblica sotto forma di sconto o cessione del credito. Applicando questa stessa logica al caso del sismabonus acquisti, i giudici hanno concluso che il costo rilevante ai fini della plusvalenza è solo quello effettivamente rimasto a carico del contribuente, al netto della parte coperta dallo sconto in fattura.

Sul piano del risultato pratico, la decisione è comprensibile: sarebbe singolare che un acquirente possa ridurre l'imposta dovuta sulla plusvalenza contabilizzando come "suo" costo

anche la parte di prezzo che, di fatto, ha pagato lo Stato tramite il credito d'imposta. Il problema è nel percorso argomentativo scelto per arrivarci.

IL NODO APERTO: UNA REGOLA PENSATA PER UN'ALTRA FATTISPECIE

La stessa Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 137/2025, aveva già escluso che il sismabonus acquisti infraquinquennale rientri nella lettera b-bis) dell'articolo 67 del Tuir, riconducendolo invece alla lettera b) e ai criteri di calcolo del costo che valevano prima della riforma del 2024. Se questa lettura è corretta, la specifica esclusione dello sconto in fattura dal costo di acquisto, che l'articolo 68 del Tuir prevede testualmente solo per gli immobili della lettera b-bis), non dovrebbe applicarsi al caso del sismabonus acquisti per via diretta. La Corte di Vicenza, per arrivare comunque a escludere lo sconto dal costo, ha fatto ricorso all'analogia: ha cioè esteso al caso del sismabonus acquisti una regola di calcolo scritta dal legislatore per un'altra fattispecie, quella del superbonus rientrante nella lettera b-bis), giustificandola con la comune finalità antielusiva delle due discipline.

Questo passaggio è delicato per due ragioni. La prima è di metodo: le norme tributarie che stabiliscono un'imposta, o che ne ampliano la base imponibile a svantaggio del contribuente, sono tradizionalmente considerate di stretta interpretazione, proprio perché l'articolo 23 della Costituzione impone che nessuna prestazione patrimoniale possa essere imposta se non in base alla legge. Estendere per analogia, contro il contribuente, una regola scritta per una sola categoria di immobili è un'operazione che buona parte della dottrina tributaria guarda con diffidenza. Un giudice d'appello potrebbe non condividerla. La seconda ragione è pratica. Se la fattispecie del sismabonus acquisti infraquinquennale segue davvero, come dice l'Agenzia, i criteri "previgenti" della lettera b), il tema di fondo, cioè se e come lo sconto in fattura riduca il costo fiscalmente riconosciuto anche fuori dal perimetro della lettera b-bis), avrebbe dovuto essere affrontato con gli strumenti ordinari, cioè con il concetto generale di costo effettivamente sostenuto, già utilizzato in altri contesti dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, e non prendendo in prestito una norma scritta per un'altra situazione. Il risultato pratico della sentenza vicentina coincide probabilmente con quello a cui si sarebbe arrivati comunque applicando i principi generali, ma il fondamento giuridico enunciato dai giudici resta esposto a una possibile censura in appello, proprio perché richiama una norma che, per lo stesso caso, l'amministrazione finanziaria ha dichiarato non applicabile.

UN CONTENZIOSO DESTINATO A PROSEGUIRE

Il tema delle plusvalenze sugli immobili toccati dal superbonus e dal sismabonus è, in questa fase, uno dei fronti più mobili della giurisprudenza tributaria di merito. Nei mesi precedenti alla sentenza vicentina, per esempio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano si è occupata di un

aspetto diverso ma collegato, stabilendo che l'imposta sulla plusvalenza da cessione di immobili superbonus vada calcolata solo sull'incremento di valore effettivamente riconducibile ai lavori agevolati, e non sull'intera differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto. Sono segnali di un contenzioso ancora giovane, nato da una normativa complessa e da distinzioni, come quella tra sismabonus acquisti e superbonus in senso proprio, che nella pratica dei singoli casi non sono sempre agevoli da tracciare. Per la fattispecie specifica del sismabonus acquisti infraquinquennale, la sentenza 250/2026 è una decisione di primo grado, quindi non definitiva: resta aperta la possibilità di un appello che rimetta in discussione, se non il risultato, almeno il fondamento normativo con cui la Corte vicentina lo ha motivato.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per capire la portata concreta della questione può essere utile un esempio semplificato, con importi puramente indicativi. Si ipotizzi l'acquisto di un immobile da un'impresa di costruzioni al prezzo di 300.000 euro, con super sismabonus acquisti, di cui 90.000 euro coperti da sconto in fattura praticato dal venditore: l'acquirente versa quindi effettivamente 210.000 euro. Se l'immobile viene rivenduto entro il quinquennio a 340.000 euro, il calcolo della plusvalenza cambia sensibilmente a seconda del costo di acquisto assunto come riferimento.

CRITERIO DI CALCOLO DEL COSTO	COSTO DI ACQUISTO RILEVANTE	PLUSVALENZA TASSABILE
Costo pieno, sconto in fattura incluso (tesi del contribuente, respinta)	300.000 euro	40.000 euro
Costo al netto dello sconto in fattura (criterio applicato dalla Corte di Vicenza)	210.000 euro	130.000 euro

La differenza, come si vede, non è marginale: nell'esempio la base imponibile della plusvalenza più che triplica a seconda del criterio adottato. È questo il motivo per cui la qualificazione della fattispecie, lettera b) o lettera b-bis), e il fondamento giuridico con cui si esclude lo sconto in fattura dal costo, non sono dettagli formali, ma incidono direttamente sull'imposta dovuta.

COSA DEVONO VERIFICARE ACQUIRENTI, VENDITORI E PROFESSIONISTI

In attesa di sviluppi ulteriori del contenzioso, chi ha acquistato un immobile con il super sismabonus acquisti fruendo dello sconto in fattura e prevede di rivenderlo entro cinque anni dall'acquisto dovrebbe muoversi con cautela. Alcuni punti pratici da tenere presenti:

- ai fini del calcolo della plusvalenza, è prudente considerare come costo di acquisto solo la parte effettivamente pagata, al netto dello sconto in fattura fruito, così da non esporsi a un accertamento sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte vicentina e, prima ancora, dalla stessa Agenzia delle entrate;
- nel caso deciso dalla Corte vicentina l'Agenzia ha contestato anche la scelta dell'imposta sostitutiva del 26%, sostenendo che alla cessione infraquinquennale del

sismabonus acquisti si applicasse la tassazione ordinaria Irpef: non è detto che questa posizione valga in modo automatico per ogni caso analogo, quindi la scelta del regime di tassazione della plusvalenza va verificata caso per caso con un professionista, prima ancora del calcolo del costo;

- chi ha già versato l'imposta calcolando il costo al lordo dello sconto, e valuta di chiedere un rimborso o di difendersi da un accertamento, deve considerare che l'orientamento più recente della giurisprudenza di merito, pur con un fondamento giuridico ancora discutibile, va nel senso di escludere lo sconto dal costo riconosciuto;

- conservare sempre la documentazione dell'atto di acquisto con l'indicazione separata del prezzo pieno e della quota coperta dallo sconto in fattura, elemento decisivo per qualunque ricostruzione del costo fiscale in caso di controllo.

Il tema, in definitiva, mostra come la stratificazione delle norme sulle detrazioni edilizie e sui meccanismi alternativi alla detrazione diretta, sconto in fattura e cessione del credito, continui a generare incertezze anche a distanza di anni dall'introduzione delle prime regole, con il rischio concreto che casi molto simili tra loro vengano decisi facendo leva su fondamenti normativi diversi, e non sempre coerenti tra primo e secondo grado di giudizio.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/plusvalenza-sismabonus-acquisti-sconto-fattura-sentenza-250-2026/> →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia

Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti. Con la circolare 7/E del 7 agosto 2026, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 36-bis DPR 633/1972, art. 36-bis D.L. 75/2023, art. 6 D.Lgs. 36/2021.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Dispensa adempimenti Iva enti sportivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: la circolare 7/E del 2026 apre l'esonero da fatturazione e registrazione alle prestazioni sportive esenti.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Dispensa adempimenti Iva enti sportivi: il via libera dell'Agenzia, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con la **circolare 7/E del 7 agosto 2026**, dedicata ai chiarimenti sulla riforma dello sport, l'Agenzia delle Entrate ammette che gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi senza fine di lucro che effettuano prestazioni esenti connesse alla pratica dello sport possano avvalersi della **dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione** prevista dall'art. 36-bis del DPR 633/1972. La conclusione supera il dato letterale della norma e poggia su una lettura sistematica di matrice unionale. È una semplificazione reale, ma non è gratuita: chi la esercita perde la detrazione sugli acquisti.

DUE ARTICOLI CON LO STESSO NUMERO, E UN PROBLEMA DI COORDINAMENTO

La coincidenza numerica ha generato non poca confusione, quindi conviene tenere separate le due disposizioni.

L'art. 36-bis del D.L. 75/2023, introdotto in sede di conversione dalla L. 112/2023 ed efficace dal 17 agosto 2023, stabilisce che le «prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto». È la norma che ha introdotto l'esenzione sportiva e trova fondamento nell'art. 132, paragrafo 1, lettera m) della direttiva 2006/112/CE.

L'art. 36-bis del DPR 633/1972 è invece una norma di semplificazione: il contribuente che ne abbia dato preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione «relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10», salvo quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, cioè oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura. Esclusioni che, per un ente sportivo, sono di norma prive di rilievo pratico.

PERCHÉ LA DISPENSA SEMBRAVA PRECLUSA

Il problema è tutto nel richiamo. La dispensa è testualmente riferita alle operazioni esenti «ai sensi dell'art. 10» del decreto Iva. L'esenzione sportiva, però, è collocata in un decreto legge esterno al DPR 633/1972: un'esenzione fuori dal sistema del decreto Iva. Applicando il solo dato letterale, gli enti sportivi che effettuano prestazioni esenti ai sensi del D.L. 75/2023 non avrebbero potuto avvalersi della semplificazione, restando obbligati a fatturare e registrare operazioni che non producono alcun debito d'imposta.

Il risultato sarebbe stato paradossale: l'esenzione introdotta per alleggerire il settore avrebbe prodotto un carico amministrativo maggiore di quello che grava sulle esenzioni ordinarie.

LA SOLUZIONE: INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA

L'Agenzia supera l'ostacolo con un argomento lineare. L'art. 36-bis del D.L. 75/2023 recepisce la lettera m) dell'art. 132, paragrafo 1, della direttiva Iva, disposizione che nell'ordinamento italiano è trasfusa nell'art. 10 del decreto Iva. Le due norme condividono quindi la stessa matrice unionale e la stessa natura: si tratta in entrambi i casi di operazioni esenti. Per ragioni di carattere logico-sistematico, conclude la circolare, i soggetti che effettuano le prestazioni sportive esenti possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti, previa comunicazione all'ufficio.

Va detto con chiarezza che cosa si sta usando: un'apertura di prassi, che poggia su un'interpretazione sistematica e non su una modifica del testo dell'art. 36-bis del decreto Iva. Il chiarimento tutela il contribuente che vi si conforma, ma conviene conservare traccia della comunicazione e del suo contenuto, perché la lettera della norma continua a richiamare il solo art. 10.

LE CONDIZIONI DELL'ESENZIONE RESTANO DUE

I presupposti dell'esenzione sportiva vanno verificati prima di ragionare sulla dispensa. Le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo lucrativo, inclusi gli enti sportivi dilettantistici dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Sono due condizioni congiunte. Se manca la seconda, come nella cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica, l'esenzione non opera e l'operazione resta imponibile: e con essa restano gli adempimenti ordinari.

CHE COSA RESTA FUORI DALLA DISPENSA

La dispensa riguarda **solo le operazioni esenti** e non fa venir meno gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate. Per un ente sportivo tipico significa che restano pienamente soggette agli adempimenti ordinari le sponsorizzazioni, la pubblicità, la somministrazione di alimenti e bevande, il merchandising e in generale ogni operazione commerciale diversa dalle prestazioni sportive esenti.

OPERAZIONE	REGIME IVA	DISPENSA DA FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Corsi e attività sportive rese a chi pratica sport	Esente ex art. 36-bis DL 75/2023	Sì, previa comunicazione
Sponsorizzazioni e pubblicità	Imponibile	No
Cessione del contratto di un atleta a società professionistica	Imponibile (cessione di contratto, art. 3 decreto Iva)	No
Somministrazione di alimenti e bevande	Imponibile	No

COME SI COMUNICA L'OPZIONE E QUANTO VINCOLA

La dispensa non è automatica. Richiede una **comunicazione preventiva** all'ufficio, da effettuare nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente oppure nella dichiarazione di inizio attività, e ha effetto fino a revoca e comunque per almeno un triennio. La revoca si esercita a sua volta in dichiarazione annuale. Non è quindi una scelta reversibile a piacimento nell'arco dell'esercizio: va decisa guardando ai tre anni successivi, non al mese in corso.

Restano fermi, in ogni caso, gli altri obblighi previsti dal decreto Iva: la registrazione degli acquisti, la presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza di operazioni imponibili e l'emissione della fattura quando il cliente la richieda. La dispensa esonera dall'emissione sistematica, non dalla risposta a una richiesta specifica.

IL PREZZO DELLA SEMPLIFICAZIONE: L'IVA SUGLI ACQUISTI

È il punto che decide la convenienza, e va guardato prima di firmare la comunicazione. Chi si avvale della dispensa **non può detrarre l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni**. Il divieto è generale: colpisce l'intera Iva assolta a monte, compresa la quota astrattamente riferibile alle operazioni imponibili residue.

Da qui due situazioni molto diverse.

Ente che effettua solo prestazioni sportive esenti. La detrazione è già preclusa dalle regole ordinarie, perché l'imposta sugli acquisti afferenti a operazioni esenti non è detraibile. La dispensa non costa nulla e produce solo risparmio amministrativo: è il caso in cui l'opzione è quasi sempre da fare.

Ente con esenti e imponibili insieme. Qui la dispensa può costare più di quanto faccia risparmiare. Un esempio semplificato, a soli fini di confronto: ASD con 80.000 euro di corsi esenti e 20.000 euro di sponsorizzazioni imponibili, Iva a debito 4.400 euro; acquisti annui per 30.000 euro con Iva assolta di 6.600 euro.

VOCE	SENZA DISPENSA	CON DISPENSA
Iva a debito sulle sponsorizzazioni	4.400	4.400
Percentuale di detrazione (20.000 / 100.000)	20%	0%
Iva detraibile sugli acquisti (6.600)	1.320	0
Iva da versare	3.080	4.400

La semplificazione, in questo caso, costa 1.320 euro l'anno di maggiore imposta. Il confronto va rifatto con i numeri reali dell'ente, e con particolare attenzione agli anni in cui sono previsti investimenti in impianti, attrezzature o ristrutturazioni: lì la rinuncia alla detrazione pesa molto più del risparmio di adempimenti, e il vincolo triennale impedisce di tornare indietro in fretta.

Chi ha un'attività commerciale di peso non trascurabile può valutare, prima della dispensa, l'opzione per la separazione

delle attività: è la via ordinariamente indicata per conservare la detrazione sul ramo imponibile, ma presuppone la verifica dei requisiti dell'art. 36 del decreto Iva nel caso concreto e va misurata sui numeri dell'ente.

UN RIFERIMENTO DA AGGIORNARE

Sul piano formale, l'art. 36-bis del decreto Iva confluisce nell'art. 94 del testo unico delle disposizioni legislative in

materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. Da annotare per l'aggiornamento della modulistica e delle comunicazioni ai clienti, e da riprendere in prossimità della decorrenza per verificare come il nuovo testo coordini la dispensa con l'esenzione sportiva.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/dispensa-adempimenti-iva-enti-sportivi-articolo-36-bis/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo. Il calcolo riguarda ricavi o compensi fiscalmente percepiti, non le sole fatture emesse, e usa i giorni di calendario compresi tra inizio e 31 dicembre. La regola non va però estesa alla soglia di 100.000 euro, che resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Vediamo formula, esempi, conseguenze e controlli necessari per il primo anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

REGIME FORFETTARIO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- 📌 **Cosa cambia:** Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Regime forfettario attività iniziata in corso d'anno: il ragguglio dei ricavi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi avvia l'attività durante l'anno non dispone automaticamente dell'intera soglia di 85.000 euro. Per verificare la permanenza nel regime forfettario, il limite ordinario deve essere proporzionato ai giorni di effettivo esercizio: un'apertura a settembre produce quindi una soglia molto più bassa di un'apertura a marzo. Il calcolo riguarda ricavi o compensi fiscalmente percepiti, non le sole fatture emesse, e usa i giorni di calendario compresi tra inizio e 31 dicembre. La regola non va però estesa alla soglia di 100.000 euro, che resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Vediamo formula, esempi, conseguenze e controlli necessari per il primo anno.

PERCHÉ LA SOGLIA VIENE RAGGUAGLIATA

Il limite di 85.000 euro è pensato per dodici mesi di attività. La legge 190/2014 prevede quindi che, quando l'attività inizia in corso d'anno, ricavi e compensi siano raggugliati ad anno. In pratica si può ridurre proporzionalmente la soglia in base ai giorni di effettiva attività.

La regola impedisce che chi lavora solo poche settimane possa incassare quasi l'intero limite annuo e risultare comunque equiparato, per l'anno successivo, a chi ha operato dodici mesi.

LA FORMULA CORRETTA

La soglia proporzionata si determina così:

85.000 euro × giorni di attività ÷ giorni dell'anno

Nel 2026 il denominatore è 365. In un anno bisestile è 366. Nel conteggio si includono il giorno di inizio effettivo e il 31 dicembre.

La data rilevante è quella di effettivo avvio dichiarata, non necessariamente il giorno in cui il contribuente riceve materialmente il certificato di attribuzione della partita IVA. Una dichiarazione inviata entro i 30 giorni successivi non sposta la data sostanziale comunicata.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 intercorrono 306 giorni. La soglia è:

$$85.000 \times 306 \div 365 = 71.260,27 \text{ euro}$$

Se il contribuente incassa 70.000 euro, resta entro il limite raggugliato. Se incassa 75.000 euro, supera il limite proporzionato pur restando sotto 85.000 euro: può applicare il forfettario nel 2026, se ne ricorrono tutti gli altri presupposti, ma non nel 2027.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Dal 15 settembre al 31 dicembre intercorrono 108 giorni. La soglia è:

$$85.000 \times 108 \div 365 = 25.150,68 \text{ euro}$$

Incassi per 28.000 euro superano quindi il limite utile per la permanenza nel 2027. Non determinano però, da soli, l'uscita immediata durante il 2026.

CONTA QUANTO È STATO INCASSATO

Per chi opera già nel forfetario il confronto riguarda, in linea generale, ricavi o compensi percepiti. Una fattura emessa il 20 dicembre 2026 e pagata il 10 gennaio 2027 non entra normalmente nel calcolo del primo anno; un acconto ricevuto prima dell'emissione della fattura concorre invece quando viene percepito.

Il contribuente deve riconciliare fatture, corrispettivi e pagamenti. La data del file elettronico non dimostra necessariamente la data di incasso.

CHE COSA ACCADE SE SI SUPERA IL LIMITE RAGGUAGLIATO

Il superamento della soglia proporzionata, se gli incassi restano entro 100.000 euro, non trasforma retroattivamente il primo anno in un anno ordinario. Il contribuente conserva il forfetario fino al 31 dicembre e ne esce dall'anno successivo.

Questo effetto va previsto per tempo. Dal 1° gennaio successivo occorrerà addebitare l'IVA, gestire registri e liquidazioni, applicare le ritenute quando dovute e determinare analiticamente il reddito.

LA SOGLIA DI 100.000 EURO NON SI RAGGUAGLIA

Il limite che provoca la fuoriuscita immediata resta pari a 100.000 euro anche nel primo anno. Chi inizia il 15 settembre e supera 100.000 euro non confronta l'importo con una soglia ridotta.

Dall'operazione che determina il superamento diventa dovuta l'IVA, senza applicazione retroattiva alle operazioni precedenti. Per le imposte dirette, invece, il reddito dell'intero anno viene determinato con le regole ordinarie. Le due decorrenze non devono essere confuse.

ATTIVITÀ STAGIONALE: NESSUNA DEROGA AUTOMATICA

La natura stagionale dell'attività non elimina il ragguaglio. Un'attività che per caratteristiche economiche opera solo in alcuni mesi ma viene avviata in corso d'anno applica la formula ordinaria, salvo una specifica diversa disposizione riferibile al caso.

Non esiste una generale "eccezione stagionale" che autorizzi a utilizzare sempre 85.000 euro. La scelta della data di inizio deve corrispondere ai fatti, non essere anticipata artificialmente per aumentare il limite.

PIÙ ATTIVITÀ NELLO STESSO ANNO

Se la persona fisica esercita più attività con la stessa partita IVA, gli incassi vanno sommati. L'aggiunta di un codice ATECO secondario non crea una nuova soglia né un nuovo periodo autonomo di ragguaglio.

Quando cambia sostanzialmente l'attività o si susseguono cessazioni e riaperture, la data fiscalmente rilevante richiede un'analisi dei fatti. Una modifica anagrafica non consente di azzerare gli incassi già percepiti.

TABELLA ORIENTATIVA PER IL 2026

DATA DI INIZIO	GIORNI FINO AL 31 DICEMBRE	SOGLIA RAGGUAGLIATA
1° gennaio	365	85.000,00 euro
1° marzo	306	71.260,27 euro
1° luglio	184	42.849,32 euro
15 settembre	108	25.150,68 euro
1° dicembre	31	7.219,18 euro

Gli importi sono arrotondati ai centesimi e hanno funzione operativa. La verifica dichiarativa deve essere effettuata sui dati effettivi.

CHECKLIST DEL PRIMO ANNO

1. documentare la data reale di inizio attività;
2. contare i giorni includendo giorno iniziale e 31 dicembre;
3. calcolare la soglia con 365 o 366 giorni;
4. sommare gli incassi di tutte le attività;
5. monitorare separatamente il limite pieno di 100.000 euro;
6. preparare il cambio di regime dal 1° gennaio se viene superata la soglia ragguagliata.

Il ragguaglio non riduce il reddito imponibile e non è un'esenzione. È un test di accesso e permanenza: ignorarlo può far applicare il forfetario un anno più del consentito.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/regime-forfettario-attivita-iniziata-in-corso-danno/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli

Valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026. Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull'uso del contante che ogni amministratore deve conoscere. Al punto 3 della classe C) IV dell'attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell'impresa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Denaro e valori in cassa in bilancio e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** valutazione al nominale, disponibilità in valuta estera, sospesi di cassa e limite di 5.000 euro al contante nel 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Denaro e valori in cassa in bilancio: regole, limiti e controlli, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il contante resta, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, una componente del patrimonio aziendale da gestire con attenzione. La voce "denaro e valori in cassa" appare semplice, ma nasconde alcune insidie: dai valori bollati alle giacenze in moneta estera, fino ai limiti di legge sull'uso del contante che ogni amministratore deve conoscere.

COSA COMPRENDE LA VOCE

Al punto 3 della classe C) IV dell'attivo circolante trovano posto la moneta a corso legale nello Stato e i valori bollati, tra cui francobolli, marche da bollo e foglietti bollati, purché di importo compatibile con le esigenze correnti dell'impresa. Non rientrano in questa voce, secondo quanto previsto dall'OIC 14, le cambiali attive in portafoglio né i titoli di Stato a breve termine, che trovano collocazione in altre parti dello stato patrimoniale. Vi rientrano invece le disponibilità in valuta estera, cioè moneta a corso legale in altri Paesi detenuta fisicamente in cassa.

VALUTAZIONE: VALORE NOMINALE E CAMBIO DI CHIUSURA

Il denaro e i valori bollati sono valutati al valore nominale, senza alcuna rettifica. Le disponibilità in valuta estera seguono invece un criterio diverso: vanno convertite al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c. Sul piano fiscale, va ricordato che tale valutazione non assume rilevanza ai fini del

reddito imponibile, secondo quanto previsto dall'art. 110, terzo comma, del D.P.R. 917/1986: si tratta di un adeguamento solo civilistico-contabile.

UN ESEMPIO: LA CASSA IN VALUTA DI EST COMMERCIALE SRL

Il 10 novembre Est Commerciale Srl acquista, tramite la propria banca, banconote in dollari USA per un controvalore corrispondente a 3.000 dollari, al cambio EUR/USD di 1,08, per un costo di 2.777,78 euro. Al 31 dicembre il cambio di chiusura è pari a 1,03. Il controvalore in euro della giacenza in dollari, a quella data, diventa $3.000 / 1,03 = 2.912,62$ euro, con un utile su cambi da valutazione di 134,84 euro, da imputare al conto economico nella voce C 17-bis come provento di natura finanziaria, senza rettificare i costi o i ricavi dell'operazione originaria.

VOCE	VALORE
Costo storico (cambio 1,08)	2.777,78 euro
Valore al cambio di chiusura (1,03)	2.912,62 euro
Utile su cambi da valutazione	134,84 euro

SOSPESI DI CASSA E CASSE A FONDO FISSO

Può capitare che un'uscita di denaro sia già avvenuta ma non ancora registrata: si parla in questo caso di "sospeso di cassa". La regola è chiara: questi importi vanno eliminati il più rapidamente possibile, effettuando le registrazioni contabili in contropartita ai conti patrimoniali o economici appropriati. Un

discorso simile riguarda le casse a fondo fisso, dotate di una giacenza prefissata che non varia nell'immediato perché la contabilizzazione delle uscite è temporaneamente sospesa in attesa dei giustificativi di spesa. Se alla data di bilancio risultano fondi contabilmente presenti ma già di fatto utilizzati, occorre procedere alle opportune rettifiche prima della chiusura.

SEGNALI DI ALLARME DA NON SOTTOVALUTARE

Un saldo di cassa negativo non è mai ammissibile: se emerge, significa quasi sempre che alcune uscite non sono state registrate correttamente. Anche un saldo eccessivamente elevato, però, può destare sospetti: se coesiste con conti bancari in rosso, l'Amministrazione finanziaria può ritenerlo un indizio di contabilità inattendibile e negare la deducibilità degli interessi passivi bancari. Giacenze di cassa rilevanti o prelievi ricorrenti del titolare, inoltre, possono far presumere l'esistenza di acquisti non

contabilizzati. Per questo motivo il conto cassa contante deve restare separato da quello degli assegni e degli altri valori, e ogni ammanco va giustificato con una denuncia alla pubblica autorità.

IL LIMITE DI 5.000 EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 1° gennaio 2023, per effetto dell'art. 1, comma 384, del D.L. 29.12.2022, n. 197, la soglia oltre la quale è vietato l'uso del contante è fissata a 5.000 euro: gli importi pari o superiori devono essere regolati con strumenti tracciabili, come bonifici, assegni o carte di pagamento. Questa soglia resta confermata anche nel 2026, senza modifiche rispetto agli anni precedenti: il limite massimo utilizzabile in contanti continua quindi a essere di 4.999,99 euro. Per le imprese che gestiscono cassa in modo frequente, verificare il rispetto di questa soglia in ogni singola operazione, e non nel cumulo di più pagamenti collegati alla stessa transazione, resta un presidio di compliance da non trascurare.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/denaro-valori-cassa-bilancio-limite-contante/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026

Il DL 62/2026 (salario giusto) rafforza il ruolo del CNEL: nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali, estrazione del trattamento economico complessivo e rapporto nazionale sulle retribuzioni. La mappa delle novità per imprese e consulenti. Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, il cosiddetto decreto "salario giusto", convertito con la legge n. 112 del 2026, conferma e rafforza ulteriormente il ruolo che il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione come organo ausiliario di rilevanza costituzionale, ha progressivamente acquisito negli ultimi anni proprio sul fronte più delicato del sistema di relazioni industriali italiano: quello della rappresentanza sindacale e datoriale e della verifica di quali contratti collettivi siano davvero applicati, e da quante lavoratrici e lavoratori.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

LAVORO E PREVIDENZA.

Norme chiave

articolo 9 DL 62/2026, Art. 7-bis DL 62/2026, art. 8 DL 138/2011.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile al CNEL custode dei contratti collettivi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il DL 62/2026 (salario giusto) rafforza il ruolo del CNEL: nuovo archivio dei contratti aziendali e territoriali, estrazione del trattamento economico complessivo e rapporto nazionale sulle retribuzioni. La mappa delle novità per imprese e consulenti.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Il CNEL custode dei contratti collettivi: cosa cambia con il DL 62/2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Un organo che il referendum costituzionale del dicembre 2016 avrebbe dovuto cancellare si ritrova oggi, dieci anni dopo, a occupare una posizione sempre più centrale nel governo della contrattazione collettiva italiana. Il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, il cosiddetto decreto "salario giusto", convertito con la legge n. 112 del 2026, conferma e rafforza ulteriormente il ruolo che il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione come organo ausiliario di rilevanza costituzionale, ha progressivamente acquisito negli ultimi anni proprio sul fronte più delicato del sistema di relazioni industriali italiano: quello della rappresentanza sindacale e datoriale e della verifica di quali contratti collettivi siano davvero applicati, e da quante lavoratrici e lavoratori.

DALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI AL NUOVO IMPULSO NORMATIVO

Il potenziamento del ruolo del CNEL non nasce con il DL 62/2026, ma si innesta su un percorso già avviato: l'attività di riorganizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, partita con una prima fase sperimentale nell'aprile del 2025 e conclusa a un anno di distanza, che punta a offrire per la prima volta una base

informativa trasparente, accessibile e strutturata per settori ATECO, con schede contratto dettagliate e verificabili sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese. L'obiettivo di fondo di questa riorganizzazione, condotta con priorità al reale radicamento dei contratti in termini di lavoratrici e lavoratori coperti, è individuare con precisione i contratti collettivi leader, cioè quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, un dato che negli anni ha rappresentato uno dei nodi irrisolti della contrattazione collettiva italiana, specie a fronte della proliferazione di contratti collettivi cosiddetti pirata.

L'ARTICOLO 9 DEL DL 62/2026: LE MODIFICHE ALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL CNEL

È su questo impianto che intervengono le modifiche apportate dall'articolo 9 del DL 62/2026 alla legge 30 dicembre 1986 n. 936, la legge che, in attuazione dell'articolo 99 della Costituzione, disciplina composizione, attribuzioni e funzionamento del CNEL. Le novità toccano più fronti, tutti orientati a rafforzare il ruolo dell'ente nella definizione

oggettiva del trattamento economico complessivo, il dato che il legislatore ha scelto come riferimento essenziale per l'individuazione del cosiddetto salario giusto in attuazione dei principi dell'articolo 36 della Costituzione.

IL NUOVO RAPPORTO NAZIONALE SULLE RETRIBUZIONI

La prima novità di rilievo è l'introduzione, con la nuova lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 936/86, di un rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici e per ambiti territoriali omogenei, che il CNEL dovrà trasmettere alle Camere e pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale. Il rapporto dovrà contenere l'analisi dei livelli retributivi applicati, i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi, la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate, oltre a ulteriori elementi conoscitivi, tra cui indicatori sul costo della vita, sui costi abitativi, sulla componente energetica e sul potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori, tutti utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale.

L'ESTRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

A corollario dell'archivio nazionale dei contratti, disciplinato dall'articolo 17 della legge 936/86, il nuovo comma 3-ter prevede che il CNEL provveda a estrarre direttamente dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo in essi contenuto. Si tratta di una novità di forte impatto operativo per gli addetti ai lavori, perché sposta sul CNEL, e non più solo sull'analisi manuale di consulenti e uffici del personale, l'individuazione di un elemento che il nuovo quadro normativo di tutela retributiva pone al centro della verifica sull'adeguatezza dei trattamenti economici applicati dalle imprese.

IL NUOVO ARCHIVIO DEI CONTRATTI AZIENDALI E TERRITORIALI

La novità più operativa riguarda però la contrattazione di secondo livello. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 936/86 prevede infatti l'istituzione, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi, di un apposito archivio amministrativo contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 in tema di deposito telematico dei contratti di secondo livello. La norma fissava un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la sua realizzazione operativa, e il Ministero del Lavoro

ha già dato attuazione all'obbligo firmando, il 16 luglio 2026, l'intesa istitutiva con il CNEL. Il nuovo archivio va così a completare quello nazionale già esistente, permettendo per la prima volta ai contratti aziendali e territoriali di confluire in forma organica e strutturata in un unico punto di accesso, consultabile da lavoratori, imprese e parti sociali.

NOVITÀ DL 62/2026	RIFERIMENTO	CONTENUTO
Rapporto nazionale sulle retribuzioni	Art. 16 co. 2 lett. c-bis) L. 936/86	Analisi retributiva per settori e territori, trasmessa alle Camere e pubblicato online
Estrazione trattamento economico complessivo	Art. 17 co. 3-ter L. 936/86	Il CNEL estrae dai contratti depositati il TEC applicato
Archivio contratti aziendali e territoriali	Art. 17 co. 3-bis L. 936/86	Confluenza dei contratti di secondo livello depositati al Ministero del Lavoro nell'archivio nazionale
Deposito dei contratti di prossimità	Art. 7-bis DL 62/2026	Obbligo di deposito al CNEL anche dei contratti ex art. 8 DL 138/2011

ANCHE I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ VANNO DEPOSITATI AL CNEL

A completamento del quadro, l'articolo 7-bis del DL 62/2026 introduce l'obbligo di deposito presso il CNEL anche dei contratti di prossimità, cioè quegli accordi collettivi aziendali o territoriali che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, possono derogare a specifiche disposizioni di legge e agli stessi contratti collettivi nazionali su determinate materie, entro i limiti costituzionali e comunitari. Con questa estensione, il sistema di monitoraggio del CNEL arriva a coprire, almeno sul piano dell'obbligo di deposito, tutti i livelli in cui si articola oggi la contrattazione collettiva italiana: nazionale, aziendale, territoriale e di prossimità.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER IMPRESE E CONSULENTI DEL LAVORO

Per le imprese e per i professionisti che assistono in materia di lavoro, il rafforzamento del ruolo del CNEL si traduce in un duplice effetto pratico. Da un lato, aumenta la trasparenza e la verificabilità dei contratti collettivi applicati, con il rischio di semplificare, per gli organi di vigilanza, l'individuazione dei contratti collettivi non comparativamente rappresentativi, un tema che si intreccia con la disciplina sul salario minimo e sull'adeguatezza delle retribuzioni. Dall'altro, il completamento dell'archivio con i contratti aziendali e territoriali, e l'estrazione automatizzata del trattamento economico complessivo, rendono sempre più centrale la correttezza formale e sostanziale del deposito dei contratti di secondo livello presso il Ministero del Lavoro: un adempimento che, fino a oggi percepito da molte imprese come una formalità amministrativa, diventa ora la porta d'accesso a un archivio pubblico e strutturato, destinato a essere sempre più consultato da lavoratori, parti sociali e organi di controllo.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/cnel-custode-dei-contratti-collettivi/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →